

San Marino, 8 aprile 2018

Istanza n.1
Arengo del
08/04/2018

Agli Ecc.mi

CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Pubblico - SAN MARINO

I sottoscritti cittadini sammarinesi, valendosi della facoltà loro concessa dagli Statuti e dalle leggi di questa antica Repubblica, si rivolgono rispettosamente alle LL.EE., affinché sottopongano all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente

ISTANZA D'ARENGO

avente per oggetto:

Richiesta deroga al Decreto Legge 87/2011 del 27 maggio 2011, articolo 3 ultimo comma, per studenti minorenni dei corsi CFP (estetica e acconciatura).

Con il decreto legge 27 maggio 2011 n. 87, sono state rivisitate ed introdotte norme in tema di MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI GIOVANI STUDENTI.

All'articolo 1, primo comma viene posto l'accento sul campo di applicazione della norma, ovvero sull'affermazione che "La Repubblica di San Marino consapevole dell'importanza del lavoro come momento fondamentale della crescita personale e professionale di ciascun individuo, promuove l'occupazione dei giovani studenti mediante la predisposizione di misure incentivanti di cui agli articoli che seguono."

Il secondo comma dello stesso articolo recita: "*Hanno diritto agli incentivi previsti dal presente decreto-legge le imprese che occupano giovani studenti nel periodo estivo di sospensione degli studi e nei giorni festivi e pre-festivi dell'anno solare*".

All'articolo 2, poi vengono esplicitate le finalità per cui "Le misure incentivanti l'occupazione dei giovani studenti, sono tese alla formazione e orientamento professionale degli stessi, al graduale approccio al mondo del lavoro anche durante gli anni di studio, alla maturazione personale dei giovani attraverso le esperienze di lavoro, alla acquisizione della consapevolezza che il percorso di indipendenza economica si attua attraverso il lavoro inteso come valore, sacrificio e gratificazione. Parimenti le misure incentivanti tendono a promuovere nelle imprese la consapevolezza dell'importanza del momento formativo e sociale dei giovani con l'offerta di esperienze di lavoro.

Fin qui ovviamente ci vediamo in sintonia con i principi ispiratori della norma, ma alla luce di esperienze dirette in tema di corsi CFP per i settori legati all'estetica ed alle acconciature, con la presente vorremmo stimolare una riflessione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3 secondo comma, perché se al primo comma viene esplicitamente permesso il lavoro stagionale ai ragazzi

studenti di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, al secondo comma l'accesso al lavoro per giornate prefestive e festive invernali viene limitato ai maggiorenni.

Pur condividendo la norma per aspetti legati a lavori disgiunti dal percorso formativo, con la presente siamo a richiedere una revisione per i minorenni che fossero interessati a prestare attività lavorativa nelle giornate prefestive, in attività strettamente coerenti con il percorso formativo seguito presso il CFP, al fine di porre in essere condizioni per creare un approccio pratico e formativo - coerente, sinergico e di prospettiva - utile agli scopi previsti dalla legge stessa negli articolo 1 e 2 menzionati, eventualmente circoscrivendo la deroga all'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, età in cui già si è assolto l'obbligo scolastico.

		2